

FOGLIO INFORMATIVO

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari

CONTO CORRENTE SCOPRIRE 12-17

- Clienti consumatori di età compresa tra 12 e 17 anni -

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banco BPM S.p.A.

Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM

Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano. Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona

Telefono Sede Legale: 02.77.001. Telefono Sede Amministrativa: 045.86.75.111

Sito Internet: www.bancobpm.it. E-mail: contattaci@bancobpm.it

Iscrizione all'Albo delle banche presso Banca d'Italia: n. 8065 e all'Albo dei Gruppi Bancari

CHE COS'E' IL CONTO CORRENTE

Il conto corrente è un contratto con il quale la banca svolge un servizio di cassa per il cliente: custodisce i suoi risparmi e gestisce il denaro con una serie di servizi (versamento e prelievo di contante e pagamenti nei limiti del saldo disponibile).

Al conto corrente sono di solito collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici, addebiti diretti, fido.

Il conto corrente è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al correntista, in tutto o in parte, il saldo disponibile. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (sito internet www.fitd.it), che assicura a ciascun correntista una copertura fino a

100.000,00 euro.

Ai sensi dello Statuto del "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi" sono esclusi dalla tutela:

- i depositi effettuati in nome e per conto proprio da banche, enti finanziari come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, imprese di investimento, imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, organismi di investimento collettivo del risparmio, fondi pensione, nonché enti pubblici,
- i fondi propri come definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 118), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio del 26 giugno 2013,
- i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali sia intervenuta una condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale; resta fermo quanto previsto dall'articolo 648-quater del codice penale,
- i depositi i cui titolari, al momento dell'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, non risultano identificati ai sensi della disciplina in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo,
- le obbligazioni e i crediti derivanti da accettazioni, pagherò cambiari e operazioni in titoli.

La Direttiva Europea BRRD ("Bank Recovery and Resolution Directive", direttiva n. 2014/59/EU) e i relativi decreti attuativi (decreti legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) conferiscono, fra l'altro, strumenti e poteri che (nello specifico) Banca d'Italia può adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Dal 1° gennaio 2016, nei casi più gravi di crisi finanziaria di una banca, la BRRD prevede che possa essere applicata una procedura di salvataggio interno (*bail-in*) in base alla quale le perdite della banca vengono trasferite dapprima agli azionisti e successivamente alle altre categorie di creditori della banca, mediante riduzione o conversione in

capitale di diritti degli azionisti o dei creditori. In ultima istanza possono essere coinvolti anche le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000,00 euro.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito internet www.bancobpm.it.

Altri rischi possono essere legati allo smarrimento o al furto di assegni, carta di debito, carta di credito, dati identificativi e parole chiave per l'accesso al conto su internet, ma sono anche ridotti al minimo se il correntista osserva le comuni regole di prudenza e attenzione.

Per i consumatori che effettuano poche operazioni potrebbe essere indicato il Conto di Base; chiedi o si procuri il relativo foglio informativo.

Per saperne di più:

La Guida pratica al conto corrente, che orienta nella scelta del conto, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.bancobpm.it e presso tutte le filiali della banca.

Caratteristiche specifiche del Conto Corrente Scoprire 12-17

Il pacchetto Conto Corrente Scoprire 12-17, riservato esclusivamente a consumatori con età compresa tra 12 e 17 anni, prevede la titolarità del conto corrente e di un rapporto di home banking.

La sottoscrizione del contratto di conto corrente spetta ai genitori del minore (o al tutore) che dovranno rilasciare una dichiarazione di assenso che prevede la rinuncia in via preventiva a ogni eccezione in merito alla regolarità delle operazioni poste in essere dal minore. Ai genitori (o al tutore) è riservata la richiesta di estinzione del conto.

Il Conto Corrente Scoprire 12-17 consente:

- versamenti in contanti, assegni (con firma di "girata" del genitore o tutore) o tramite bonifico (senza alcun minimo iniziale e con una giacenza massima di € 10.000);
- prelievi in contanti e, a partire dai 13 anni, tramite carta di pagamento;
- pagamenti con addebito in c/c, tramite bonifico e, a partire dai 13 anni, tramite carta di pagamento.

I prelievi allo sportello, i bonifici e i pagamenti con addebito in c/c hanno un limite di € 500 mensili, i prelievi e i pagamenti tramite carta di pagamento hanno un limite di ulteriori € 500 mensili (cumulabili). I limiti potranno essere personalizzati attraverso gli strumenti che la banca metterà a disposizione del genitore (o tutore).

Conto Corrente Scoprire 12-17 mette a disposizione del cliente anche le funzioni informative e dispositive dei servizi online (via internet, via telefono e via sms/e-mail).

Non è prevista la possibilità di cointestazione. Il conto funziona unicamente in attivo sulla base di fondi precostituiti, non sono ammessi passaggi a debito e non può essere associata al conto alcuna apertura di credito; non è ammesso il rilascio di libretto assegni né di carte di credito. Non è consentito regolare operazioni di compravendita titoli e pertanto non è possibile attivare il servizio di trading on line. Non è possibile domiciliare utenze in via continuativa. Al compimento del 18° anno la banca ha facoltà per procedere alla chiusura del rapporto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue sono comprensive di eventuali penali, oneri fiscali e spese di scritturazione contabile e rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi sostenuti da un consumatore medio titolare di un conto corrente.

Questo vuol dire che il prospetto **non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti** in relazione sia al singolo conto sia all'operatività del singolo cliente.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente anche la sezione "Altre condizioni economiche" e consultare i fogli informativi dei servizi accessori al conto**, messi a disposizione dalla banca.

E' sempre consigliabile verificare periodicamente se il conto corrente acquistato è ancora il più adatto alle proprie esigenze. Per questo è utile **esaminare con attenzione l'elenco delle spese sostenute nell'anno**, riportato nell'estratto conto o nel Riepilogo delle spese, e confrontarlo con i costi orientativi per i clienti tipo indicati dalla banca nello stesso estratto conto o Riepilogo delle spese.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI			
		Spese per l'apertura del conto	0,00 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 €
SPESE FISSE	Tenuta del conto	Canone annuo per tenuta del conto	34,20 € DI CUI Imposta di bollo 34,20 € Spese di scritturazione contabile canone annuo 0,00 € Spese di scritturazione contabile imposta di bollo 0,00 €
		Numero di operazioni incluse nel canone annuo	illimitate
	Gestione liquidità	Spese annue per conteggio interessi e competenze	0,00 € DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 €
		Servizi di pagamento	Rilascio di una carta di debito nazionale (Circuito Pagobancomat)
	Rilascio di una carta di debito internazionale (Circuito Maestro)		0,00 € DI CUI Spese di scritturazione contabile canone annuo 0,00 € Spese di scritturazione contabile attivazione 0,00 €
	Rilascio di una carta di credito		prodotto non disponibile
	Rilascio moduli assegni		prodotto non disponibile
	Home Banking	Canone annuo per internet banking e phone banking	0,00 € - Internet banking DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 € 0,00 € - Phone banking DI CUI Spese di scritturazione contabile 0,00 €

SPESE VARIABILI	Gestione liquidità	sportello		on line	
		1,25 €		0,00 €	
		Invio estratto conto			
		Documentazione relativa a singola operazione ¹	Spese invio contabili		0,00 €
			DI CUI		
			Spese di scritturazione contabile		0,00 €
INTERESSI SOMME DEPOSITATE	Servizi di pagamento	Prelievo di contante allo sportello automatico presso la stessa banca in Italia			0,00 €
			DI CUI		
			Spese di scritturazione contabile		0,00 €
		Prelievo di contante allo sportello automatico presso altra banca/intermediario in Italia			1,00 €
			DI CUI		
			Spese di scritturazione contabile prelievo		0,00 €
			Spese di scritturazione contabile commissione		0,00 €
				Bonifico – SEPA	sportello ²
			0,00 €	0,00 €	
			Spese di scritturazione contabile		0,00 €
		Bonifico – Extra SEPA	prodotto non disponibile		
		Ordine permanente di bonifico	prodotto non disponibile		
		Addebito diretto	prodotto non disponibile		
		Ricarica carta prepagata	prodotto non disponibile		
	Interessi creditorini	Tasso creditore annuo nominale ⁴			0,0000 %
FIDI E SCONFINAMENTI	Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	non previsto		
		Commissione omnicomprensiva	non applicabile		

¹ Ulteriori informazioni sono disponibili nel Foglio Informativo delle Certificazioni varie, rilascio informazioni e fotocopie, oneri vari.

² Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

³ Applicate anche ai bonifici soggetti a Reg. CE 924/2009 e successive modifiche.

⁴ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

Sconfinamenti	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate extra-fido	non previsto
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi extra-fido	non applicabile
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate in assenza di fido	20.0000 %
	Commissione di istruttoria veloce per utilizzi in assenza di fido	non applicabile
DISPONIBILITA' SOMME VERSATE	Contanti/assegni circolari stessa banca	0 giorni
	Assegni bancari stessa filiale	0 giorni
	Assegni bancari altra filiale	3 giorni lavorativi
	Assegni circolari altri istituti/vaglia Banca d'Italia	3 giorni lavorativi
	Assegni bancari altri istituti	3 giorni lavorativi

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca www.bancobpm.it.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITA' CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITA'

TENUTA DEL CONTO (spese diverse dal canone annuo)

Spese per operazioni

- spese di scritturazione contabile 0,00 €
- spese di scritturazione contabile operazione prelievo atm 0,00 €

Costi di gestione del rapporto

- spese per elaborazione ed invio estratto conto in forma cartacea 1,25 €
- spese per elaboraz. ed invio estratto conto in forma elettronica 5 0,00 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma cartacea 6 1,25 €
- spese per elaborazione ed invio trasparenza in forma elettronica 7 0,00 €
- imposta di bollo nella misura prevista dalla legge (ove dovuta)

REMUNERAZIONE DELLE GIACENZE⁸

- tasso annuo creditore - nominale 0,0000 %

⁵ La rinuncia alla spedizione cartacea della documentazione relativa al conto corrente Let's Bank - Scoprire 12-17 è possibile solo a cura del genitore/tutore, che la deve richiedere dal proprio servizio YouWeb, previa apposita sottoscrizione dello stesso. All'interno del servizio YouWeb il genitore/tutore potrà consultare in modalità elettronica la documentazione relativa al conto corrente Let's Bank - Scoprire 12-17.

⁶ Le comunicazioni previste ai sensi dell'art.118 del TUB, ovvero le proposte di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, sono da ritenersi sempre gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.

⁷ La rinuncia alla spedizione cartacea della documentazione relativa al conto corrente Let's Bank - Scoprire 12-17 è possibile solo a cura del genitore/tutore, che la deve richiedere dal proprio servizio YouWeb, previa apposita sottoscrizione dello stesso. All'interno del servizio YouWeb il genitore/tutore potrà consultare in modalità elettronica la documentazione relativa al conto corrente Let's Bank - Scoprire 12-17.

⁸ Per il calcolo degli interessi si fa riferimento all'anno civile di 365 giorni (366 giorni se l'anno è bisestile).

CAUSALI CHE DANNO ORIGINE A SCRITTURAZIONE CONTABILE CUI CORRISPONDE UN ONERE ECONOMICO

- Nessuna causale

ALTRO

Particolarità rapporto

▪ periodicità di liquidazione delle competenze a debito	annuale
▪ periodicità di liquidazione delle competenze a credito	annuale
▪ periodicità di liquidazione e capitalizzazione delle spese	trimestrale
▪ frequenza di invio dell'estratto conto	trimestrale
▪ frequenza di invio del documento di sintesi	annuale
▪ Ritenuta fiscale	pro tempore vigente

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

1. Il genitore o il tutore e la banca hanno diritto di recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione, dandone comunicazione in forma scritta, nonché di esigere il pagamento di tutto quanto sia reciprocamente dovuto. Nel caso, tuttavia, di recesso della banca sarà comunque dovuto al genitore o al tutore un preavviso non inferiore a due mesi. Analoga facoltà di recesso è riconosciuta al Cliente al compimento del 18° anno di età.

E' fatto salvo il diritto per la banca di recedere dal contratto, in deroga al termine di due mesi sopra esposto, dandone comunicazione al genitore o al tutore con il preavviso di almeno un giorno, qualora ricorra un giustificato motivo.

Il recesso dal contratto e la sua risoluzione provocano la chiusura del conto corrente e hanno l'effetto di sospendere le facoltà di prelievo dal Conto da parte del Cliente.

2. Qualora la banca receda dal contratto di conto corrente, essa non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al comma precedente.

3. Qualora il genitore o il tutore recedano dal contratto di conto corrente, la banca, fermo restando quanto disposto al comma precedente, non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti con data anteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante con la comunicazione di recesso di cui al primo comma del presente articolo.

4. In deroga a quanto previsto nel primo e nel terzo comma del presente articolo, il genitore o il tutore, nell'esercitare il diritto di recedere dal contratto, possono per iscritto comunicare alla banca un termine di preavviso ovvero indicare alla stessa gli ordini che intende siano onorati, purché impartiti in data anteriore al momento in cui il recesso medesimo è divenuto operante.

5. L'esecuzione degli ordini di cui ai commi precedenti vengono effettuati dalla banca entro i limiti di capienza del conto.

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

1. La banca provvede a chiudere il rapporto di conto corrente entro 20 giorni lavorativi decorrenti dalla data in cui il recesso è divenuto operante.

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente e ricorrendone il caso, il termine di 20 giorni lavorativi decorrerà dalla data:

- di riconsegna da parte del Titolare di tutti gli strumenti di pagamento connessi al rapporto che siano ancora in suo possesso;
- di rimborso da parte del Titolare di quanto ancora dovuto alla banca;

- di esecuzione da parte della banca delle disposizioni indicate dal Titolare relativamente a ordini e assegni impartiti o tratti in data anteriore al recesso stesso.

Tempi previsti dalla legge per il trasferimento del conto di pagamento

n° 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore completa di tutte le informazioni necessarie.

Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca:

- a mezzo lettera con consegna a mano a fronte del rilascio di ricevuta presso una qualsiasi delle Filiali della Banca;
- a mezzo lettera con invio tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Banco BPM S.p.A.
Gestione Reclami - Via Polenghi Lombardo, 13 - 26900 Lodi
- a mezzo web, attraverso la sezione "Contattaci" – "Reclami" del sito internet:
www.bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
reclam@bancobpm.it
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo:
reclami@pec.bancobpmspa.it

La Banca è tenuta a rispondere, su supporto cartaceo o altro supporto durevole, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo.

Nel caso in cui il reclamo sia relativo a servizi di pagamento, la Banca è tenuta a rispondere entro 15 giornate operative dalla data di ricevimento. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso, il cliente otterrà una risposta definitiva entro 35 giornate operative dalla data di ricevimento del reclamo.

Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o se non l'ha ricevuta entro i termini previsti, potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) istituito in attuazione dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385/1993; per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per il Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ordinaria; oppure, in alternativa;
- attivare, anche senza previo esperimento della procedura di reclamo, la procedura di mediazione presso l'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (informazioni sul sito www.conciliatorebancario.it). Analoga facoltà è riconosciuta alla Banca.

Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui lo svolgimento dell'attività di mediazione finalizzata alla conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Il procedimento avanti l'Arbitro Bancario Finanziario e il ricorso all'Arbitro per le Controversie Finanziarie assolvono, al pari del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28/2010 avanti al

Conciliatore bancario e Finanziario, alla condizione di procedibilità per chi intende esercitare in giudizio una azione relativa a una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari.

In relazione alla sopra citata previsione (di cui all'art. 5, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 28/2010 e in attuazione del comma 5 del medesimo articolo) si propone di sottoporre le controversie che dovessero sorgere dal futuro contratto all'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal **Conciliatore Bancario Finanziario** - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto Organismo specializzato nelle controversie Bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale e sempreché **il predetto Organismo sia presente nel luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore**. Fermo restando che è comunque in facoltà del Cliente che **rivesta la qualità di "consumatore" presentare la domanda di mediazione presso altro organismo nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia oppure rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario o all'Arbitro per le Controversie Finanziarie qualora la controversia abbia ad oggetto servizi di investimento**.

GLOSSARIO

Addebito diretto	Con l'addebito diretto il cliente autorizza un terzo (beneficiario) a richiedere alla banca/intermediario il trasferimento di una somma di denaro dal conto del cliente a quello del beneficiario. Il trasferimento viene eseguito dalla banca/intermediario alla data o alle date convenute dal cliente e dal beneficiario. L'importo trasferito può variare.
Bonifico - extra SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi non-SEPA.
Bonifico - SEPA	Con il bonifico la banca/intermediario trasferisce una somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, secondo le istruzioni del cliente, verso paesi SEPA.
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.

Commissione di istruttoria veloce (CIV)	<p>Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.</p> <p>La CIV e' commisurata ai costi sostenuti dalla banca a fronte della necessita' di una istruttoria rapida della posizione del cliente in conseguenza dell'utilizzo di fondi non disponibili. Presupposto per l'applicazione della commissione è il verificarsi di una variazione peggiorativa del saldo disponibile di fine giornata del conto corrente, dovuta a utilizzi in sconfinamento, che ecceda l'"importo minimo variazione saldo per tariffazione".</p> <p>La CIV e' dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile è riconducibile a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pagamento assegni, titoli, effetti, bollettini bancari, polizze assicurative - operazioni di prelievo - operazioni di acquisto titoli - emissione di assegni circolari - esecuzione bonifici anche tramite home banking - operazioni estero - addebito diretto - utilizzo carte di credito senza rischio a carico banca - operazioni di tesoreria - pagamento deleghe fiscali - imposta di bollo - ogni altro addebito consentito dalla Banca previa valutazione del personale preposto. <p>La CIV non è dovuta quando la variazione peggiorativa del saldo disponibile ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca (ad esempio in caso di: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al cliente).La commissione è conteggiata in occasione di ciascuna liquidazione periodica delle competenze.</p>
Commissione omnicomprensiva	<p>Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata del fido. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.</p>
Disponibilità somme versate	<p>Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente puo' utilizzare le somme versate</p>
Documentazione relativa a singole operazioni	<p>Consegna di documenti relativi a singole operazioni poste in essere dal cliente.</p>
Fido	<p>Contratto in base al quale la banca/intermediario si impegna a mettere a disposizione del cliente una somma di denaro oltre il saldo disponibile sul conto. Il contratto stabilisce l'importo massimo della somma messa a disposizione e l'eventuale addebito al cliente di una commissione e degli interessi.</p>
Invio estratto conto	<p>Invio dell'estratto conto nei casi in cui è obbligatorio per legge o per richiesta del cliente.</p>
Ordine permanente di bonifico	<p>Trasferimento periodico di una determinata somma di denaro dal conto del cliente a un altro conto, eseguito dalla banca/intermediario secondo le istruzioni del cliente.</p>
Prelievo di contante	<p>Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.</p>

Ricarica carta prepagata	Operazione con la quale il cliente ritira contante dal proprio conto.
Rilascio di una carta di credito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo complessivo delle operazioni effettuate tramite la carta durante un intervallo di tempo concordato è addebitato per intero o in parte sul conto del cliente a una data convenuta. Se il cliente deve pagare interessi sulle somme utilizzate, gli interessi sono disciplinati dal contratto di credito tra la banca/intermediario e il cliente.
Rilascio di una carta di debito	Rilascio, da parte della banca/intermediario, di una carta di pagamento collegata al conto del cliente. L'importo di ogni operazione effettuata tramite la carta viene addebitato direttamente e per intero sul conto del cliente.
Rilascio moduli di assegni	Rilascio di un carnet di assegni.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento	Somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in eccedenza rispetto al fido ("utilizzo extra-fido"); somme di denaro utilizzate dal cliente, o comunque addebitategli, in mancanza di un fido, in eccedenza rispetto al saldo del cliente ("sconfinamento in assenza di fido").
Spesa per singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul rapporto conto/libretto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tenuta del conto	La banca/intermediario gestisce il conto rendendone possibile l'uso da parte del cliente.
Valute sul prelievo di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del ritiro del contante dal proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sul versamento di contante	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento del contante nel proprio conto da parte del cliente e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.